

***Commissione Tributaria Regionale della  
Toscana***

***Il Presidente***

**Ai Presidenti di sezione, ai Vicepresidenti e ai  
Giudici della CTR Toscana**

**e p. c. Al Consiglio di Presidenza della Giustizia  
Tributaria**

**Ai Presidenti delle CC. TT. PP. della Toscana**

**Al Direttore Regionale dell'Agenzia delle  
Entrate della Toscana**

**Ai Presidenti degli Ordini degli Avvocati della  
Toscana**

**Ai Presidenti degli Ordini dei Dottori  
Commercialisti e degli Esperti Contabili della  
Toscana**

**Alla Direttrice della Segreteria della CTR**

**Oggetto: Celebrazione delle udienze con modalità da  
remoto**

Com'è noto, il D.L. 8/4/20 n.23 ha disposto la sospensione delle udienze sino all'11/5/20 per cui il termine di sospensione dal sottoscritto

originariamente fissato al 30 aprile deve intendersi prorogato ex lege sino alla data di cui sopra. Con lo stesso decreto sono stati sospesi anche tutti i termini processuali compreso il deposito di sentenze, memorie e documenti. In data 15/4/2020 il Consiglio di Presidenza ha emesso una delibera concernente la possibilità di procedere alla celebrazione delle udienze con modalità da remoto attraverso un sistema di videoconferenza ed ha tracciato alcune linee guida per lo svolgimento delle udienze. Il Ministero nei prossimi giorni (probabilmente entro questa stessa settimana), procederà alla predisposizione di una piattaforma informatica per mezzo della quale sarà possibile celebrare i processi nel contraddittorio delle parti evitando che queste ultime, unitamente al collegio giudicante, debbano fisicamente accedere presso le aule delle commissioni tributarie; il segretario soltanto, dalla sua postazione in sede, dovrà gestire i necessari collegamenti e provvedere alla rituale verbalizzazione. Ogni presidente di collegio (i vice presidenti di sezione d'intesa con i presidenti) procederà alla fissazione delle udienze impartendo ai rispettivi segretari opportune disposizioni per il concreto svolgimento dell'udienza nel rispetto delle linee guida del Consiglio e del decreto del Dipartimento delle Finanze di prossima emanazione. Gli orari per la trattazione dei ricorsi dovranno essere fissati con opportuno scaglionamento temporale per ovvie esigenze delle parti collegate in videoconferenza. La sperimentazione effettiva di questa metodologia, per tutti noi fortemente innovativa, consentirà certamente di correggere o meglio modulare le modalità celebrative delle udienze. E' tuttavia presumibile che possano sorgere, almeno inizialmente, problemi ed intoppi nell'utilizzo degli applicativi forniti dal Ministero, nei collegamenti con le segreterie e con le parti nonché tra i giudici stessi per lo svolgimento della camera di consiglio a conclusione del dibattimento. Altrettanto prevedibile appare l'allungamento dei tempi medi di ogni

singola udienza (circostanza da tenere presente nella predisposizione del calendario di udienza). L'aggravamento temporale, unitamente ai ritardi ormai accumulati per la lunga sospensione, causeranno certamente gravi pregiudizi in ordine ai programmi di gestione formulati ed agli obiettivi di riduzione del numero e della durata dei processi tributari. Nell'ottica di contenere tempi e ritardi, rivolgo un invito a tutte le parti, conformemente a quanto indicato dal Consiglio di Presidenza, perchè vogliano il più possibile offrire disponibilità alla trattazione scritta con le modalità della camera di consiglio (artt.32 e 33 D.Lgs. 546/92) con conseguente rinuncia alla discussione orale. Potranno anche essere rinunciati i termini, specie quando il deposito di memorie sia già stato completato. Chiaramente questa opzione consentirà la decisione dei ricorsi in tempi brevi, attraverso la corsia preferenziale ad essi riservata. Ove permanga il rifiuto alla rinuncia alla discussione orale si dovrà procedere alla calendarizzazione delle udienze tenendo conto dei tempi necessari per lo svolgimento delle udienze da remoto, nonché delle attuali gravi scoperture di organico che affliggono la commissione regionale. Il presidente di ciascun collegio, valutando in concreto l'effettiva urgenza, ai fini della scansione temporale, provvederà a fissare la trattazione dei ricorsi contenenti istanze cautelari nonché (dopo averne formalmente decretato l'urgenza) anche di quelli la cui ritardata trattazione potrebbe produrre gravi pregiudizi alle parti. Anche in questi casi la rinuncia alla discussione orale potrà certamente consentire una più celere definizione.

Si richiama la doverosità di piena ottemperanza alle indicazioni contenute nella delibera del Consiglio del 15/4/20 ed alle disposizioni operative contenute nel decreto del Dipartimento delle Finanze di imminente pubblicazione.

FIRENZE, 20.4.2020

Giovanni Soave

